



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

+ DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463

attprod@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

BANDO allegato 1 alla deliberazione della
Giunta regionale n. di data 2010

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programmazione 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

asse 4 – Sviluppo Territoriale

attività 4.2.a – Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente

Linea di intervento 3 - Valorizzazione delle fonti termali nelle zone montane

Valorizzazione delle fonti termali nelle zone montane

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

POR FESR 2007–2013

OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

ASSE 4 "SVILUPPO TERRITORIALE"

Attività 4.2.a - "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"

Linea d'intervento 3 "Progetti di valorizzazione delle fonti termali nelle zone montane"

**Bando per l'assegnazione di contributo per la realizzazione del progetto di
valorizzazione delle fonti termali**

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Normativa di riferimento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Ambito territoriale di intervento

Art. 5 - Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 6 - Obiettivi

Art. 7 - Interventi ammissibili

Art. 8 – Divieto di cumulo

CAPO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

Art. 9 - Criteri di ammissibilità dei progetti

Art. 10 – Criteri di ammissibilità formale

Art. 11 - Criteri di ammissibilità generali

Art. 12 - Criteri di ammissibilità specifici

Art. 13 – Criteri di valutazione

Art. 14 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI FINANZIAMENTI

Art. 15 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 16 - Caratteristiche e intensità dei finanziamenti

Art. 17 – Settori esclusi

Art. 18 – Spese ammissibili

Art. 19 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

Art. 20 – Spese non ammissibili

CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 21 – Modalità e termini di presentazione delle domande e istruttoria amministrativa

Art. 22 – Documentazione da allegare alla domanda

Art. 23 – Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

Art. 24 – Concessione del contributo

Art. 25 - Avvio e realizzazione degli interventi concernenti opere e lavori pubblici

Art. 26 - Avvio e realizzazione degli interventi concernenti acquisizione di beni e servizi da parte di Enti Pubblici

Art. 27 – Avvio e realizzazione degli interventi per i soggetti privati

Art. 28 – Erogazione del contributo e rendicontazione della spesa

CAPO V – Obblighi dei beneficiari e controlli

Art. 29 - Interventi generatori di entrate

Art. 30 – Obblighi dei beneficiari

Art. 31 – Vincolo di destinazione e di operatività

Art. 32 – Operazioni straordinarie

Art. 33 - Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 34 – Variazioni in corso di realizzazione degli interventi

Art. 35 – Proroghe

Art. 36 – Sospensioni dei termini

Art. 37 – Sospensione dell'erogazione del contributo

CAPO VI – RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 38 – Riduzione del contributo

Art. 39 – Revoca del contributo e sospensione dell'erogazione

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 40 – Disposizione di rinvio

Art. 41 - Rinvio dinamico

Art. 42 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

Art. 43 – Elementi informativi

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007 – 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE - ASSE IV "SVILUPPO TERRITORIALE" - Attività 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente" Linea d'intervento: "Progetti di valorizzazione delle fonti termali", finalizzati alla valorizzazione delle fonti termali nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia.

2. L'attività è volta ad integrare e valorizzare il patrimonio immobiliare e naturale esistente delle aree montane, ed in particolare mediante progetti di valorizzazione delle fonti termali nelle zone montane finalizzati allo sviluppo del turismo sostenibile, all'uso delle risorse naturali e all'ampliamento delle potenzialità occupazionali per la popolazione.

Art. 2 - Normativa di riferimento

I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla seguente normativa:

1) Normativa Comunitaria

- a) Reg. CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- b) Reg. CE 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.;
- c) Reg. CE 1828/2006 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1080/2006 (come rettificato in data 15.02.2007 e s.m.i.);
- d) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 dd. 28 dicembre 2006;
- e) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e s.m.i., con la precisazione che nel presente bando non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento citato;
- f) Decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2006/702/CE) e s.m.i.;
- g) Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
- h) Decisione della Commissione europea C(2007) 5618 def. del 28 novembre 2007, con la quale la Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato comune, in applicazione dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, ora articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE l'aiuto di Stato N 324/2007 – Italia – Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

2) Normativa nazionale

- a) D.lgs. del 12-4-2006 n. 163 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE";
- b) QSN – Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- c) Delibera del 15 giugno 2007, n. 36 del CIPE "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 e s.m.i.;
- d) D. lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" e normativa vigente in aree protette.
- e) D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

3) Normativa regionale

- a) Programma Operativo Regionale POR-FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione europea richiamata all'art. 2, numero 1), lettera g);
- b) L.R. del 21/7/2008 n. 7 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- c) Decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013) e s.m.i., di seguito regolamento di attuazione del POR;
- d) L.R. del 20-03-2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- e) L.R. del 26-5-2006 n. 9, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005);
- f) L.R. del 31-5-2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici"; e s.m.i. e regolamenti attuativi;
- g) Decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2003 n. 165 (Regolamento di attuazione previsto dalla LR 14/2002 recante "Disciplina organica dei lavori pubblici);
- h) Decreto del Presidente della Regione del 31 dicembre 2009 n. 0374/Pres. (Friuli Venezia Giulia- aree ammissibili per gli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art.87 , paragrafo 3,lett. C) del trattato per l'intero periodo 2007-2013) e s.m.i.;
- i) Decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. (L.R. 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e s.m.i.;
- j) Decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres del 29 dicembre 2005, "LR 7/2000, art. 38, comma 3. Regolamento recante "indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa" e s.m.i.;
- k) Deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 18 maggio 2007 "Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "competitività regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013" e s.m.i.;
- l) Deliberazione della Giunta Regionale n.2695 dd. 3 dicembre 2009 con la quale è stata approvata C.I.M.A;

- m) Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.;
- n) Legge regionale n. 4 del 20 febbraio 2008 recante "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano" così come modificata ed integrata dal comma 57 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 14 agosto 2008 (Assestamento del Bilancio 2008), nonché dai commi da 52 a 56 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009 (Assestamento al Bilancio 2009);
- o) Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia" e s.m.i.;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

- a) **Lotto funzionale:** parte di un singolo intervento dotata di carattere autonomo sia dal punto di vista progettuale che realizzativo. La formulazione del singolo intervento può avvenire, nel caso di interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, in lotti funzionali in possesso delle caratteristiche di "fruibilità", "funzionalità" e "fattibilità" ai sensi del D.P.Reg. n. 0165/Pres. di data 5 giugno 2003 – art. 2., co. 1, lett. h).
- b) **Stato di avanzamento:** fase di realizzazione di un singolo intervento e/o lotto funzionale. La formulazione del singolo intervento e/o del singolo lotto funzionale può avvenire in stati di avanzamento.
- c) **Disponibilità del bene:** si intende il possesso del bene in base a contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento o altro titolo idoneo.
- d) **Aree SIC** (Siti di Importanza Comunitaria) e **aree ZPS** (Zone di Protezione Speciale): aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla direttiva 92/43/CEE. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS - per approfondimenti:
[http://www.regione.fvg.it/rafvfg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16/;](http://www.regione.fvg.it/rafvfg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16/)
- e) **Aree 107 3.c:** aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, in base alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), già articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, elencate nell'Allegato B ai sensi del DPR n. 0374/Pres./2009 e successivo DPR di modifica n. 036/Pres./2010;
- f) **Piccole e medie imprese (PMI):** si intendono le imprese aventi i contenuti dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa);
- g) **Grandi imprese (GI):** le imprese che non rientrano nella definizione di PMI di cui alla lettera f);
- h) **Struttura regionale attuatrice (SRA):** la Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività

4.2.a prevista dal Programma Operativo Regionale e che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR FESR 2007 – 2013 citato all'articolo 2, comma 3, lettera c) del presente bando;

- i) **Autorità di Gestione (ADG):** l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR FESR 2007 – 2013 citato all'art. 2, comma 3, lettera c). Tale organismo è individuato nel Servizio Politiche Comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie;

Art. 4 - Ambito territoriale di intervento

1. In coerenza con quanto previsto dallo strumento unico per il Coordinamento e l'Integrazione delle Aree Montane (C.I.M.A), approvato con DGR n. 2695 dd. 3.12.2009 gli interventi dovranno essere localizzati in area montana come definita dalla LR 33/2002 e smi, limitatamente alle aree omogenee della Carnia, del Pordenonese e del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale come elencate nell'Allegato A del presente bando.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7 i seguenti soggetti, proprietari o in disponibilità dei beni oggetto di intervento almeno per tutta la durata del vincolo di destinazione:

- a) i singoli Comuni, Province e Comunità Montane, di seguito "Enti Pubblici";
- b) le piccole e medie imprese (PMI);
- c) le grandi imprese (GI) limitatamente agli interventi ricompresi nelle aree 107 3.c.;

2. Per accedere ai finanziamenti, le imprese di cui al comma 1 lettere b) e c) devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- b) avere sede o almeno un'unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2007 nell'ambito dei settori di attività ammissibili ai sensi dei regolamenti richiamati all'articolo 2, numero 1), lettere d) ed e), individuate negli allegati C e D, come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di finanziamento;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) non essere in situazione di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, numero 1), lettere d) ed e) per l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente bando;
- e) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione. A tal fine l'impresa attesta di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato;
- f) essere in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005, per gli interventi da realizzarsi fuori dalle aree 107 3.c.;
- g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito la SRA dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato;
- h) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

i) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

3. Non sono ammesse le domande presentate da associazioni temporanee di imprese (ATI) o da Enti pubblici in qualunque modo associati;

4. Ciascun soggetto proponente di cui al comma 1 può realizzare l'intervento anche attraverso collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati per favorire il raggiungimento delle finalità dell'intervento stesso.

Art. 6 - Obiettivi

1. La realizzazione dei progetti concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti dal POR-FESR 2007-2013:

a) obiettivo specifico: favorire la coesione interna e la crescita territoriale equilibrata, attraverso la riduzione dei divari di crescita tra le diverse aree territoriali, ed in particolare attraverso una maggiore integrazione delle aree montane con il resto del sistema produttivo.

b) obiettivo operativo: contribuire al superamento delle difficoltà delle aree montane, attraverso la valorizzazione delle risorse locali, in modo da favorire la fruizione del patrimonio montano sviluppando attività produttive capaci di impattare positivamente sulla crescita economica dei territori, accrescendone l'attrattività.

2. Il concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è misurato sulla base del seguente indicatore fisico: 1: siti riattivati;

3. Nella domanda di finanziamento i soggetti richiedenti sono tenuti a fornire, relativamente agli indicatori di monitoraggio, il valore al momento della presentazione della domanda stessa, nonché una stima dei valori attesi alla conclusione del progetto presentato.

Art. 7 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili gli interventi facenti parte di progetti di valorizzazione delle fonti termali, finalizzati allo svolgimento di attività economica per lo sfruttamento della risorsa termale stessa, negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 4, nel rispetto della programmazione di CIMA approvato con DGR n.2695 dd. 3 dicembre 2009, come indicati nell'Allegato P del presente bando per la linea di intervento 3 Valorizzazione delle fonti termali in area montana.

2. Gli interventi di cui al comma 1, identificati da un unico Codice Unico di Progetto (CUP), comprendono, in particolare, le seguenti tipologie:

a) riattivazione di siti termali in disuso di proprietà o in disponibilità pubblica o privata;

b) riconversione di siti termali in abbandono di proprietà o in disponibilità pubblica o privata nel rispetto della loro destinazione originaria;

c) completamento di strutture termali esistenti, compresi interventi complementari di servizio alle strutture stesse;

3. Le iniziative finanziabili sono realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 42/2004.

Art. 8 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi *de minimis*, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al contributo in questione, ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi concessi ai sensi del presente bando sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in base alla valutazione della Commissione europea, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

CAPO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

Art. 9 – Criteri di ammissibilità dei progetti

1. Sono ritenuti ammissibili i progetti che rispondono ai seguenti criteri:

- a) criteri di ammissibilità formale;
- b) criteri di ammissibilità generali;
- c) criteri di ammissibilità specifici.

Art. 10– Criteri di ammissibilità formale

1. La domanda di finanziamento dovrà rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità formale:

- a) ammissibilità del soggetto proponente;
- b) correttezza e completezza formale della proposta progettuale

Art. 11– Criteri di ammissibilità generali

1. La domanda di finanziamento dovrà rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:

- a) Coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per il quale il progetto è proposto al finanziamento
- b) Coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale).e obiettivi specifici previsti dallo stesso.
- c) Rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi
- d) Coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità.(rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione).
- e) Divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE 1083/2006).
- f) Coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento.
- g) Coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività;
- h) Rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime
- i) Rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008.

Art. 12 - Criteri di ammissibilità specifici

1. La domanda di finanziamento dovrà rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità specifici:

- a) iniziativa inserita in CIMA e coerente con il PAL interessato;
- b) iniziativa localizzata in area montana come definita dalla LR 33/2002 e successive modificazioni, con l'esclusione dei Comuni di Gorizia e Trieste;

Art. 13 – Criteri di valutazione

1. Gli interventi ritenuti ammissibili sono valutati secondo i seguenti criteri, che sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 50 punti:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>
1. Congruità e/o sostenibilità economica del progetto anche con riferimento alla successiva fase di gestione	20
2. Funzionalità allo sviluppo di attività economiche dell'area interessata (sulla base di numero di nuove imprese insediate e numero nuovi occupati)	20
3. (alternativo) 3.a - Recupero/adeguamento delle strutture esistenti con riattivazione dell'uso di edifici chiusi, dimessi e da tempo non utilizzati ovvero: 3.b - Completamento di strutture già esistenti	10 5
Punteggio totale massimo	50

Art. 14– Criteri di priorità

1. In caso di interventi valutati a parità di punteggio ai sensi dell'articolo 14, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

<i>Criteri di priorità</i>
1. Integrazione delle strutture termali nell'ambito dello sviluppo della ricettività nuova e tradizionale, compreso l'albergo diffuso e la ricettività alternativa (interventi connessi con la realizzazione di nuovi posti letto)
2. Viabilità facilmente accessibile
3. Pregio architettonico e culturale
4. Utilizzo di materiali bioecologici o a basso impatto ambientale (anche in relazione ai relativi sistemi di trasporto e ai luoghi di provenienza)
5. Utilizzo di sistemi di risparmio di energia e di risorse naturali
6. Utilizzo di sistemi di ingegneria naturalistica e di riqualificazione fluviale e ambientale
7. Cantierabilità
8. Ordine cronologico di presentazione della domanda

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI FINANZIAMENTI

Art. 15 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari pubblici, ammontano complessivamente a euro 997.838,00;
2. Le risorse allocate ai sensi del comma 1, sono ripartite nella misura di euro 245.000,00 per la quota FESR, euro 525.000,00 per la quota Stato, euro 227.838,00 per la quota Regione e euro 2.162,00 per la quota Enti Pubblici.
3. Gli interventi attuati dagli Enti Pubblici devono essere cofinanziati in misura non inferiore al 23% del valore della spesa ammissibile, per l'intera durata dell'intervento.
4. E' facoltà della SRA assegnare al presente bando ulteriori risorse, qualora disponibili.

Art. 16 – Caratteristiche e intensità dei finanziamenti

1. Il contributo viene concesso sottoforma di contributo in conto capitale e calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei limiti massimi di seguito indicati:
 - a) a favore degli enti pubblici nel limite del 77% della spesa ammissibile per ogni intervento. Qualora l'ente pubblico svolga direttamente attività economica di sfruttamento della risorsa termale sul bene oggetto di finanziamento, il contributo è concesso in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 nel limite del 77%;
 - b) a favore delle imprese a titolo di "de minimis", in ogni caso nel limite del 50% della spesa ammissibile, in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006;
 - c) a favore delle imprese, in alternativa alla tipologia di contributo prevista alla lettera b), in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 800/2008;
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità di aiuto massima applicabile è la seguente:
 - a) per interventi localizzati nelle aree 107.3 c
 - 1) 15 per cento per le Grandi Imprese;
 - 2) 25 per cento per le Medie Imprese;
 - 3) 35 per cento per le Piccole Imprese;
 - b) per interventi localizzati al di fuori delle aree 107.3.c:
 - 1) 20 per cento per le Piccole Imprese;
 - 2) 10 per cento per le Medie Imprese
4. Non è prevista la concessione di aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, la cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 17 – Settori esclusi

1. Ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006, sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente bando le attività e le tipologie d'aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencate e definite nell'Allegato C;
2. Ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente bando le attività e le tipologie d'aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencate e definite nell'Allegato D;

Art. 18 – Spese ammissibili

1. ai sensi dell'articolo 24 sono considerate ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili, sostenute successivamente alla data della presentazione della domanda, e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.
2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa, riferite direttamente agli interventi da attuare:

a). per i beneficiari pubblici:

1) Realizzazione di opere e lavori pubblici a regia regionale

- a) spese di progettazione e studi, di cui al decreto del Presidente della Regione del 05 giugno 2003, n. 165 art. 8.1.b) punti 2,7,11
- b) lavori in appalto
- c) allacciamenti di cui al decreto del Presidente della Regione del 05 giugno 2003, n. 165 art. 8.1.b) punto 3
- d) acquisizione di beni, compresa acquisizione di macchinari e attrezzature specialistiche strettamente connesse alla realizzazione dell'opera
- e) acquisizione di servizi, comprese le consulenze strategiche relative alle modalità di gestione e dei servizi termali da attivare, nei limiti del 10% del progetto complessivo
- f) spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori
- g) spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse alle forniture in appalto
- h) imprevisti
- i) accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali
- j) IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 196/2008, su :
 - 1. spese di progettazione e studi
 - 2. altre spese connesse all'attività di acquisto di terreni ed edifici funzionali agli interventi da attuare
 - 3. attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori
- K) IVA su spese non comprese nell'elenco di cui sopra, distinta per le voci di spesa cui si riferisce, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 196/2008

2) Acquisizione di beni e servizi a regia regionale

- a) acquisizione di beni, compresa acquisizione di macchinari e attrezzature specialistiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto
- b) acquisizione di servizi, comprese le consulenze strategiche relative alle modalità di gestione e dei servizi termali da attivare, nei limiti del 10% del progetto complessivo
- c) IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 196/2008

b) per i beneficiari privati:

Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari a titolarità regionale

- a) Spese di progettazione
- b) Opere edili e impianti
- c) Acquisizione di beni, compresa acquisizione di macchinari e attrezzature specialistiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto
- d) Acquisizione di servizi, comprese le consulenze strategiche relative alle modalità di gestione e dei servizi termali da attivare, nei limiti del 10% del progetto complessivo e le fidejussioni bancarie e assicurative connesse alla realizzazione del progetto
- e) IVA , distinta per le voci di spesa cui si riferisce, se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 196/2008

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 196/2008, non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già usufruito per la medesima spesa di misure di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

Art. 19 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate dovranno:
 - a) risultare strettamente connesse agli interventi cofinanziati;
 - b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - c) risultare relative a interventi localizzati nei territori delle zone montane ammissibili ai contributi regionali di cui all'articolo 3 del presente bando;
 - d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
 - e) non essere già state contribuite da una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario;
 - f) i beni da acquisire quali attrezzature, apparecchiature devono essere nuovi di fabbrica.
2. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario costituisce una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Art. 20 – Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 19 e, in particolare le spese relative a:
 - a) spese per interessi debitori, aggi, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - b) spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora detti rapporti giuridici siano ritenuti rilevanti ai fini della concessione del contributo;
 - c) spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
 - d) altre spese accessorie quali trasporti, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta, e ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);
 - e) acquisto di beni immobili;
 - f) lavori in economia non rientranti in quelli previsti dal quadro economico formulato in base al suindicato decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2003, n. 165;
 - g) spese di gestione e funzionamento.

CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 21 - Modalità, termini di presentazione delle domande e istruttoria amministrativa.

1. Le domande di finanziamento devono pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività produttive – Servizio sviluppo sistema turistico regionale- Via Trento 2 Trieste.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere redatte utilizzando gli appositi modelli di cui agli Allegati E o F al presente bando. I modelli sono anche disponibili sul sito web della Regione, all'indirizzo: www.regione.fvg.it. Le domande non redatte in conformità a detto modello sono inammissibili.
3. Le domande devono essere contenute in un plico sigillato recante la dicitura «Domanda di partecipazione al bando per la valorizzazione delle fonti termali nelle zone montane» e devono pervenire entro il 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora tale termine scada in un giorno festivo o il sabato è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Del ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio.

4. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3, purchè inviate a mezzo raccomandata entro la data di scadenza; fa fede della spedizione la data del timbro postale accettante.
5. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per l'intervento proposto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generale e specifici di cui al presente bando.
6. La SRA si riserva, qualora la domanda sia irregolare o incompleta, di richiedere qualsiasi ulteriore informazione o documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la SRA inviterà i soggetti interessati ad integrare la domanda con la documentazione richiesta assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio. La SRA potrà inoltre disporre gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi.
7. Sono considerate inammissibili le domande prive di valida sottoscrizione da parte dei richiedenti.
8. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
9. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento, relativa ad un solo progetto, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate dal soggetto stesso successive alla prima.
10. I progetti sono valutati da una commissione nominata con decreto del Direttore centrale alle attività produttive composta da non più di cinque esperti.

Art. 22 – Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, come meglio specificato negli Allegati E ed F, rispettivamente per gli Enti Pubblici e per le imprese; :

a) per gli Enti Pubblici

- 1) provvedimento in originale con il quale l'ente pubblico richiedente autorizza il soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo relativa all'intervento;
- 2) copia del documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale o altro soggetto legittimato ai sensi della lettera a);
- 3) atto in originale con il quale l'organo competente dell'ente pubblico richiedente indica le modalità di copertura della quota di cofinanziamento e si impegna a garantirlo;
- 4) dichiarazione attestante la disponibilità dei beni oggetto del progetto proposto debitamente sottoscritta dal soggetto responsabile e la copia dei relativi documenti giustificativi;
- 5) dettagliata relazione tecnico/progettuale in originale, secondo il modello di cui all'Allegato G dalla quale risultino:
 - a) le finalità generali dell'intervento;
 - b) le caratteristiche degli immobili oggetto degli interventi di valorizzazione delle fonti termali, con l'illustrazione del loro valore, pregio ed interesse architettonico e del loro stato di conservazione;
 - c) la natura e la descrizione degli interventi;
- 6) relazione del progettista debitamente sottoscritta, redatta secondo il modello di cui all'Allegato H al presente bando, descrittiva dell'intervento oggetto del contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 13;
- 7) nel caso di interventi relativi ad opere pubbliche, documentazione che attesta l'inserimento delle stesse nel programma triennale nelle opere pubbliche, se già disponibile, ovvero impegno

del soggetto all'inserimento dell'opera nel programma stesso entro la data di concessione del contributo;

- 8) relazione generale in originale, elaborati grafici di stato di fatto e progetto con un livello di approfondimento pari a un progetto preliminare come previsto dalla vigente normativa, e corredato dalla asseverazione inerente il superamento delle barriere architettoniche, documentazione fotografica dello stato di fatto, idonei preventivi di spesa e analisi dei costi redatti da un tecnico abilitato con indicazioni delle modalità e dei riferimenti normativi seguiti per la loro determinazione e congruità rispetto i prezzi correnti di mercato, secondo il modello di cui all' Allegato G;
- 9) quadro economico dell'intervento dettagliato per categorie di spesa e per annualità (Allegato G al presente bando);
- 10) copia di idoneo titolo abilitativo o richiesta di autorizzazione a realizzare l'intervento o, qualora titoli non fossero necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato alla rispondenza degli interventi alla normativa vigente;
- 11) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento in originale e debitamente sottoscritto;
- 12) qualora necessario, calcolo del Valore Attuale netto (VAN) ai sensi dell' art. 55 del regolamento CE 1083/2006 e s.m.i, secondo il modello di cui all' Allegato L;
- 13) dichiarazione delle entrate nette ex articolo 55 del regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. di cui all'articolo 29, secondo il modello di cui all' Allegato M;
- 14) piano di gestione per garantire l'efficienza finanziaria ed economica dell'intervento anche successivamente alla conclusione dello stesso, nonché la fruizione pubblica dei beni oggetto degli interventi, secondo il modello di cui all'Allegato G;

b) per le imprese

- 1) copia del documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale dell'impresa che effettua richiesta di contributo;
- 2) dichiarazione attestante la disponibilità dei beni oggetto dell'intervento proposto debitamente sottoscritta dal soggetto responsabile e copia della relativa documentazione;
- 3) dettagliata relazione tecnico/progettuale in originale, secondo il modello di cui all' Allegato G dalla quale risultino in ogni caso:
 - a) le finalità generali dell' intervento;
 - b) le caratteristiche degli immobili oggetto degli interventi di valorizzazione delle fonti termali, con l'illustrazione del loro valore, pregio ed interesse architettonico e del loro stato di conservazione;
 - c) la natura e la descrizione degli interventi;
- 4) relazione generale in originale, elaborati grafici di stato di fatto e progetto con un livello di approfondimento pari a un progetto preliminare come previsto dalla vigente normativa, e corredato dalla asseverazione inerente il superamento delle barriere architettoniche, documentazione fotografica dello stato di fatto, idonei preventivi di spesa e analisi dei costi redatti da un tecnico abilitato con indicazioni delle modalità e dei riferimenti normativi seguiti per la loro determinazione e congruità rispetto i prezzi correnti di mercato, secondo il modello di cui all' Allegato G;
- 5) Quadro economico complessivo del progetto e dei singoli interventi dettagliati per categorie di spesa e per annualità, secondo il modello di cui all' Allegato G;
- 6) copia di idoneo titolo abilitativo o richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi o, qualora titoli non fossero necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato alla rispondenza degli interventi alla normativa vigente;

- 7) relazione del progettista debitamente sottoscritta, redatta secondo il modello di cui all'Allegato H, descrittiva dell'intervento oggetto del contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 13;
- 8) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento debitamente sottoscritto;
- 9) piano di gestione per garantire l'efficienza finanziaria ed economica del progetto anche successivamente alla conclusione dello stesso, nonché la fruizione pubblica dei beni oggetto degli interventi, secondo il modello di cui all'Allegato G;
- 10) dichiarazione inerente ai parametri dimensionali dell'impresa, secondo il modello di cui all'Allegato I;

Art. 23 – Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

1. A seguito dell'istruttoria svolta sulla base dei criteri di selezione indicati agli articoli 9,10,11,12,13,14, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del "regolamento di attuazione del POR", con decreto del Direttore centrale delle attività produttive:

- a) viene approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio; la graduatoria indica, per ciascun intervento, il punteggio attribuito e l'ammontare delle spese riconosciute ammissibili e del contributo assegnato; la graduatoria reca inoltre l'evidenza degli interventi non ammessi per esaurimento delle risorse;
- b) viene approvato l'elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Per gli Enti Pubblici con il decreto di cui al comma 1, inoltre, viene stabilito il termine entro il quale gli stessi devono presentare ai sensi dell'art. 56 della L.R. 14/2002 e s.m.i., alla Direzione centrale attività produttive il progetto preliminare (o definitivo o esecutivo) approvato dall'Organo competente dell'ente, relativo a tutti i singoli interventi rientranti nella categoria delle opere pubbliche, previsti nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento. Per interventi inferiori ad 1.000.000,00 di euro, in luogo del progetto preliminare, potrà essere prodotto uno studio di fattibilità comprensivo del quadro economico dell'opera certificato dal responsabile del procedimento, redatto secondo i contenuti dell'art. 128 del D.lgs 163/2006, approvato dal soggetto pubblico proponente.

3. Per i soggetti privati con il decreto di cui al comma 1, viene stabilito il termine entro i quali gli stessi devono presentare ai sensi dell'art. 59, L.R. 14/2002 e s.m.i., alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, ai fini dell'espressione del parere tecnico in merito all'ammissibilità della spesa, gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.

4. Il decreto di cui al comma 1 costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 ed è adottato entro 90 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Gli interventi ammissibili a finanziamento sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a). Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

6. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi la SRA può procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 24 – Concessione del contributo

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 23, commi 2 e 3, il Direttore del Servizio adotta il decreto di concessione del contributo, che specifica la spesa ammissibile e le quote di contributo destinate ai singoli interventi compresi nel progetto.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i termini entro i quali i beneficiari devono presentare alla SRA:

- a) il verbale di consegna dei lavori/ dichiarazione di inizio lavori e i contratti stipulati per l'acquisizione dei beni/la prima fattura di acquisto dei beni;

- b) il certificato di fine lavori e, nel caso di acquisizione di beni, la dichiarazione di conformità e regolare esecuzione della fornitura/l'ultima fattura;
- c) la rendicontazione finale.

3. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'art. 35 è fissato conformemente all'art. 8, comma 2 del DPR n. 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i. e dalle successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013 pena revoca del contributo.

Art. 25 – Avvio e realizzazione degli interventi concernenti opere e lavori pubblici

1. I beneficiari completano l'iter progettuale provvedendo alla indizione delle gare, se non già realizzate, per l'affidamento degli incarichi di progettazione e conseguentemente provvedono ad esperire la gara d'appalto per aggiudicare i lavori. I beneficiari sono tenuti ad approvare il nuovo quadro economico dell'opera e del relativo intervento, alla luce delle eventuali economie di gara, dandone tempestiva comunicazione al Servizio. Il Direttore del Servizio provvede conseguentemente alla rideterminazione della spesa ammessa per l'intervento e per l'intero progetto, nonché dell'ammontare del contributo concesso. Le eventuali risorse liberatesi alla luce delle economie di gara vengono disimpegnate con decreto del Direttore del Servizio.

2. I beneficiari provvedono alla consegna dei lavori e all'invio al Servizio del relativo verbale, che coincide con l'effettivo avvio dell'intervento.

3. Entro i termini fissati dal decreto di concessione, i beneficiari sono tenuti ad ultimare i lavori e trasmettere al Servizio il relativo certificato, che coincide con la conclusione dell'intervento, unitamente ai dati finali relativi agli indicatori di cui all'articolo 6, comma 3.

4. I beneficiari provvedono alla redazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualora previsto, e lo trasmettono al Servizio unitamente al quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione, come previsto all'articolo 28, comma 8, lettera f).

Art. 26 – Avvio e realizzazione degli interventi concernenti acquisizione di beni e servizi da parte di Enti Pubblici

1. I beneficiari provvedono alla indizione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi ed all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, che coincide con l'avvio dell'intervento.

2. Entro i termini fissati dal decreto di concessione, completata la consegna dell'ultimo bene acquisito, che coincide con la conclusione dell'intervento, i beneficiari sono tenuti a verificare la regolarità delle acquisizioni e la conformità delle prestazioni contrattuali, e a trasmettere al Servizio il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione, come previsto all'articolo 28, comma 8, lettera f).

Art. 27 - Avvio e realizzazione degli interventi per i soggetti privati

1. Nel caso di interventi prevalentemente costituiti da lavori, il beneficiario provvede all'avvio dei lavori e a trasmettere alla SRA la relativa comunicazione ovvero la denuncia di inizio attività divenuta efficace o, nel caso dell'edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante la data di avvio dell'intervento; entro i termini fissati dal decreto di concessione, è tenuto altresì, ad ultimare i lavori e concludere l'intervento.

2. Nel caso di interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi il beneficiario provvede ad avviare l'intervento con l'acquisizione della prima fornitura. La data di avvio si intende la data della prima fattura: entro i termini fissati dal decreto di concessione, i beneficiari sono tenuti a concludere l'intervento.

3. La data di conclusione dell'intervento coincide con la data dell'ultima fattura.

Art. 28 – Erogazione del contributo e rendicontazione della spesa

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e dalla circolare n. 2 dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari per la realizzazione degli interventi, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita e conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Per gli Enti Pubblici il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- a) anticipazione su spese documentate e non ancora quietanzate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) accertamento da parte dell'Amministrazione regionale dell'effettivo avvio dell'operazione;
 - 2) invio da parte del beneficiario di copia dei documenti di spesa non quietanzati e di altri eventuali documenti attestanti gli stati avanzamento lavori indicati nel decreto di concessione;
 - 3) svolgimento da parte del Servizio dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa;
 - 4) entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 lettera a) il beneficiario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione regionale gli originali delle fatture e/o gli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati.
 - 5) l'anticipazione, di cui alla lettera a), non può comunque superare il 70% del contributo concesso.
 - 6) L'anticipazione di cui alla lettera a) richiesta a fronte di spese per la progettazione dei lavori può essere disposta solo in concomitanza con la presentazione, da parte del beneficiario, di copia dei documenti che attestano spese relative a stati di avanzamento lavori.
- b) erogazione di un acconto a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile, al netto dell'anticipazione eventualmente già erogata e presentazione della documentazione indicata nel decreto di concessione;
- c) erogazione del saldo del contributo, a seguito della conclusione del progetto, con presentazione all'Amministrazione regionale della documentazione indicata nel successivo comma 8.

3. Per le imprese il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- a) anticipazione fino ad un limite massimo del 60% del contributo concesso indifferentemente dal termine della conclusione del progetto dichiarato dal beneficiario;
- b) anticipazione fino ad un limite massimo dell'80% del contributo concesso a fronte dell'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario finale di concludere e rendicontare il progetto ammesso a finanziamento entro massimo 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
- c) erogazione di un acconto, esclusivamente qualora non sia stata richiesta anticipazione di cui alle lettere a) o b), a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile, con presentazione all'Amministrazione regionale della documentazione indicata nel decreto di concessione;
- d) erogazione del saldo del contributo, a seguito della conclusione del progetto.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera b) comporta inderogabilmente una riduzione del contributo concesso in misura pari al 10 % del contributo medesimo.

5. L'erogazione in via anticipata del contributo prevista al comma 3, lettere a) e b), in ogni caso, potrà essere disposta previo accertamento dell'effettivo inizio del progetto e previa presentazione da parte del beneficiario finale di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da anticipare, maggiorata degli eventuali interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

6. Tutte le tipologie di anticipo previste dal presente articolo potranno essere disposte solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013.

7. Qualora il contributo concesso sia ridotto, in applicazione dell'articolo 38, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata o in acconto ai sensi del comma 3 lettere a), b) e c), il beneficiario è tenuto a restituire il maggior contributo percepito in conformità a quanto previsto dall'articolo 49 per i soggetti privati e dall'art. 51 per gli Enti Pubblici della legge regionale 7/2000.

8. Per l'erogazione del saldo i beneficiari devono presentare:

- a) richiesta di erogazione;
- b) check list di autocontrollo, ove non già presentate;
- c) relazione illustrativa dell'attività svolta e i risultati raggiunti;
- d) quadro economico finale di spesa;
- e) evidenza delle spese sostenute in forma riepilogativa e dettagliata;
- f) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, in originale, con specifico riferimento a quanto previsto per i singoli interventi;
- g) dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 9,10,11,12;
- h) certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove previsto;
- i) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
- j) atto da cui si evinca la fruibilità pubblica del bene cofinanziato ovvero da cui si evinca l'avvio della procedura di affidamento della gestione da parte di terzi.

La SRA si riserva di poter richiedere ulteriori documenti ad integrazioni di quelli sopra elencati al fine dell'erogazione del saldo.

9. Le spese sostenute dai beneficiari devono esser giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.

10. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.

11. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:

- a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati agli esecutori delle opere, ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
- b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati agli esecutori delle opere ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).

12. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti tramite modello F24, nonché ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. In tali casi di pagamento cumulativo, il soggetto beneficiario documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per il Servizio competente di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.

13 Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate pena l'inammissibilità delle stesse.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 29 - Interventi generatori di entrate

- 1.** Nel caso di interventi di Enti Pubblici il cui costo superi 1.000.000 di euro e che prevedano realizzazione di infrastrutture, il beneficiario è obbligato a comunicare all'SRA se il previsto utilizzo delle infrastrutture stesse sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando l'apposito modello di cui all'Allegato M al presente bando.
- 2.** Le entrate generate dall'operazione di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del Reg. (CE) 1083/2006.
- 3.** Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo.

Art. 30 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al bene oggetto dell'intervento, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento
- b) mantenere il vincolo di destinazione sui beni finanziati come previsto all'articolo 31;
- c) rendere e mantenere operativo e fruibile al pubblico l'intervento realizzato per tutto il periodo del vincolo di destinazione, sulla base delle finalità specifiche e degli obiettivi che l'intervento stesso intende perseguire, considerando in particolare l'incremento ed il miglioramento della fruizione pubblica, come previsto all'articolo 31;
- d) comunicare la data di decorrenza dell'effettiva pubblica fruibilità dei beni oggetto degli interventi;
- e) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- f) conservare in un apposito fascicolo di progetto separato, fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli, compresi quelli previsti dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000;
- h) affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, pari opportunità ed appalti, con particolare riferimento ai principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza;
- i) rispettare le condizioni di partecipazione del FESR di cui all'articolo 54 Reg. (CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sulla GURI 294 del 17/12/2008;
- j) rispettare le disposizioni di cui all'art. 9 del precedente bando in merito al divieto di cumulo;
- k) cofinanziare effettivamente, con risorse proprie, il progetto nella misura indicata nella domanda, fermo restando il cofinanziamento minimo del 23% per gli Enti Pubblici, allegando anche una autocertificazione che attesti la partecipazione finanziaria;
- l) rispettare le tempistiche fissate nell'atto di concessione e presentare la rendicontazione entro il termine prescritto, salvo le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 35;

- m) garantire la fruibilità pubblica dei beni oggetto degli interventi .
- n) per i soggetti pubblici: adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
- o) per gli Enti Pubblici che non gestiscono in forma diretta i beni oggetto di contributo: individuare i soggetti gestori mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;

2. I beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) comunicare, per i soli Enti Pubblici, il Codice Unico di Progetto (CUP) definitivo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria, qualora non già comunicato in domanda;
- b) inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 31;
- c) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, trasmettendole, sull'apposita modulistica, al Servizio Regionale, alle scadenze e alle modalità comunicate nel decreto di concessione;
- d) rispettare le disposizioni del Reg.(CE) 1828/2006 relativamente alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali; in particolare l'informativa dovrà essere garantita mediante apposizione di una targa esplicativa, sia durante l'attuazione dei lavori sia in modo permanente entro sei mesi dal completamento dell'iniziativa, sui beni materiali acquisiti e le opere edili ed impiantistica generale realizzate. Tale disposizione vale se il contributo pubblico complessivamente concesso per il progetto supera i 500.000,00 Euro. Le indicazioni inerenti le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione della targa sono riportate nel manuale "linee guida per le azioni promozionali e pubblicitarie da utilizzare dai beneficiari dei finanziamenti" pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione "obiettivo competitività regionale e occupazione POR FESR 2007-2013" accessibile dalla home page tramite banner dedicato;
- e) rispettare la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di stato, tra cui in particolare il regolamento (CE) 800/2008 del 6.8.2008 (regime di esenzione) e il regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006 (de minimis).
- f) comunicare le operazioni generatrici di entrate previste dall'art. 55 del Reg. (CE) 1083/2006;
- g) per gli Enti Pubblici inserire le opere pubbliche nel Piano triennale delle opere pubbliche entro la data di accettazione del contributo,
- h) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto.
- i) Comunicare eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 34;
- j) Rispettare per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- k) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel P.O.R. Obiettivo Competitività 2007-2013, nei Regolamenti comunitari inerenti ai Fondi strutturali, in particolare nel Reg CE 1083/2006 e nel Reg CE 1828/2006, nonché la normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
- l) Rispettare le norme vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003
- m) rispettare le politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);

Art. 31 – Vincolo di destinazione e di operatività

1. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione, soggettivo ed oggettivo, di cui all'articolo 57 del Regolamento (CE) 1083/2006, a decorrere dalla data del provvedimento di erogazione del saldo:

- a) sui beni immobili per la durata di 10 anni;
- b) sui beni mobili per la durata di 5 anni;

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al punto 1 l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione dell'attività produttiva connessa al progetto cofinanziato.

3. Il vincolo soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della piena proprietà o disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista dal comma 1. Sarà in ogni caso consentito l'affidamento in gestione a terzi dell'attività tramite individuazione con procedure di evidenza pubblica di idonei operatori.

4. Il vincolo oggettivo consiste nel destinare e utilizzare i beni oggetto di contributo, esclusivamente per l'attività connessa alla finalità del presente bando, garantendo la funzionalità, l'operatività e fruibilità pubblica dello stesso.

5. Per le imprese rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1:

- a) il mantenimento per lo stesso periodo dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- b) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- c) il mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando.

6. I beneficiari trasmettono alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro il 1° marzo di ogni anno e per i dieci anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli.

7. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3, la SRA procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

8. L'inosservanza dell'obbligo di mantenere i vincoli di cui ai commi da 1 a 5 comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

9. I beni mobili oggetto dell'incentivo qualora divenuti inadatti all'uso sono sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di incentivo.

10. Costituiscono violazione del vincolo di destinazione e di operatività, in particolare:

- a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale;
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.

11. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 32, in esito alle quali la SRA sentita l'ADG valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

Art. 32 – Operazioni straordinarie

1. in caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 31, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, l'impresa interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria;

3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi;

4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse;

5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, in fase di concessione si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l'articolo 31 comma 12;

Art. 33 - Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Le aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte dei soggetti pubblici dovranno essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria vigente. A tal fine, i soggetti pubblici fanno riferimento alle indicazioni specifiche fornite dall'autorità di gestione nel manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma allegato alla delibera della giunta regionale n. 1008 del 7 maggio 2009. e nella nota prot. n. RAF/2/13/75362 dd. 27/10/2009 (Allegato O).

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della LR n. 30/2008, in deroga a quanto previsto dalla LR n.14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal bando.

3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 della LR n. 30/2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della LR n. 14/2002 che prevedono che "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario e' autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".

4. Eventuali contratti aggiuntivi, complementari al primo contratto concluso, sono ammissibili solo se sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, esclusivamente a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, come indicato nel manuale delle procedure richiamato al comma 1.

Art. 34 – Variazioni in corso di realizzazione degli interventi

1. Eventuali variazioni ai singoli interventi che comportino variazioni dei rispettivi quadri economici dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate alla Direzione centrale attività produttive, che le potrà autorizzare tenuto conto delle motivazioni,.
2. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina comunque l'aumento del contributo.
3. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 la SRA può disporre la revoca del contributo concesso qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
4. Qualora la spesa ammessa dell'intervento successivamente alle variazioni autorizzate dovesse risultare inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, il Servizio procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

Art. 35 – Proroghe

1. Eventuali richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione degli interventi fissati con i decreti di concessione, devono essere debitamente motivate e presentate al Servizio prima della scadenza dei termini stessi, a pena di inammissibilità.
2. Il Servizio valuta la concedibilità della proroga in relazione alla tutela dell'interesse pubblico, con specifico riferimento ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria sull'avanzamento della spesa e sul disimpegno automatico di cui all'articolo 93 del Regolamento (CE) 1083/2006, e si pronuncia, previo parere dell'Autorità di gestione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. In ogni caso, la proroga del termine di conclusione del progetto non può determinare una durata del progetto superiore al termine richiamato all'articolo 24 comma 3;
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine non sono ammesse a rendiconto le spese sostenute successivamente alla data inizialmente fissata. Sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione tecnica, sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.
5. In ogni caso la concessione della proroga ove comporti il mancato rispetto dei termini di cui all'art.28, comma 4 determina la riduzione del contributo concesso come prevista dallo stesso art.28, comma 4;

Art. 36 – Sospensioni dei termini

1. Se taluno degli interventi diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili ai beneficiari, nonché nei casi di procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, i beneficiari stessi ne danno immediata comunicazione alla SRA. La SRA, accertata la diretta connessione tra dette cause e l'interruzione dell'intervento, dispone la sospensione dei termini. Tali termini riprendono a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione.
2. In ogni caso, le sospensioni non possono comportare uno slittamento del termine di cui all'articolo 24 comma 3.

Art. 37 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora l'SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, SRA controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa

CAPO VI - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 38 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purchè sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:
 - a) il progetto viene realizzato parzialmente;
 - b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto anche delle eventuali variazioni approvate;
 - c) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 25.

Art. 39 – Revoca del contributo e sospensione dell'erogazione

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi :
 - a) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
 - b) rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
 - c) violazione del vincolo di destinazione e di operatività ai sensi dell'articolo 31;
 - d) mancata conclusione e/o rendicontazione dell'iniziativa entro i termini previsti dall'articolo 24 comma 3
 - e) difformità di realizzazione, verificate in sede di rendicontazione a saldo, rispetto al progetto approvato tali che l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 14 e 15 (criteri valutazione e priorità) agli interventi effettivamente realizzati determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;
 - f) qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile successivamente alla valutazione della rendicontazione finale di spesa sia inferiore al 60% del valore della spesa inizialmente ritenuta ammissibile per le PMI, al 40% per le GI e al 40% per gli Enti Pubblici;
 - g) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 10,11,12,13 , ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte rilevante delle spese rendicontate;
 - h) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 1 , fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;
 - i) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
 - j) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.
2. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. La revoca comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi della legge regionale 7/2000;
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo sino all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine perentorio fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 40 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2, nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41 – Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 42 - Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di finanziamento, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dall'SRA regionale esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.

3. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 43- Elementi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

▪ **struttura attuatrice:**

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive,
Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale
via – 34132 Trieste
tel. 040/377 - fax 040 377 e 040 377
e-mail:

▪ **responsabile del procedimento:**

il Direttore del Servizio Sviluppo Turistico Regionale, attualmente il dott. Antonio Bravo - tel. 040 3772447;

▪ **responsabile dell'istruttoria:**

Romano Cressa - tel. 040 3772468

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it.

3. La SRA non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.